

## AVVISO

**PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968 E D.G.R. N. 1693 DEL 14/10/2019) - ANNO 2023**

### **Finalità**

È avviata la procedura per soli titoli per consentire il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in altro comune della regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

I criteri e le modalità per il trasferimento sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019.

### **Sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento**

Sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato B della determina n. 4355 del 01/03/2023 "CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DELLE FARMACIE DEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA - ANNO 2022 (L.R. N. 2/2016, ART. 4). ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1693/2019", riportate nell'allegato al presente avviso.

### **Chi può presentare domanda**

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni individuati nell'Allegato C della citata determinazione n. 4355 del 01/03/2023 dell'Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici, allegato al presente avviso.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento. Pertanto, il farmacista titolare di farmacia sussidiata interessato al trasferimento deve rinunciare all'indennità di residenza e, solo dopo tale rinuncia, presentare istanza di trasferimento.

### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda di trasferimento deve essere presentata all'Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici della Regione Emilia-Romagna a partire **da lunedì 3 aprile 2023** ed **entro mercoledì 3 maggio 2023**.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale certificata).

**Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o prive dell'allegato sopra indicato sono dichiarate irricevibili.**

Il titolare è tenuto a specificare nel modulo di domanda la sede/le sedi di interesse per il trasferimento indicandone l'ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). La sede/le sedi di interesse e il relativo ordine di preferenza indicati nella domanda non potranno essere modificati.

**La mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comporta l'invalidità della domanda.**

Gli uffici regionali preposti protocollano la domanda ricevuta e comunicano all'interessato il numero di protocollo all'indirizzo PEC indicato come quello da utilizzare per ogni comunicazione inerente la procedura di trasferimento.

### **Assolvimento dell'imposta di bollo**

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

### **Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria**

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

<b>Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune</b>	<b>Punti</b>
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento.

### **Approvazione della graduatoria**

Il responsabile dell'Ufficio regionale competente approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento, sotto condizione dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati denominazione della farmacia il cui titolare ha presentato la domanda di trasferimento e numero di protocollo della domanda.

La graduatoria è pubblicata nella pagina del portale della Regione ER\_Salute dedicata al trasferimento di farmacie (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>) e trasmessa via PEC a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile.

Il responsabile dell'Ufficio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancato possesso dei requisiti.

Ai farmacisti non ammessi sono comunicate via PEC la mancata inclusione in graduatoria e la relativa motivazione.

### **Utilizzo della graduatoria**

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta il titolare richiedente deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta;
- l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; in tal caso il titolare è escluso dalla graduatoria e la sede viene proposta al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili.

La graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

Le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

### **Trasferimento del titolare**

La Regione assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e dalla data di notifica decorre il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL per i provvedimenti di competenza, di seguito descritti.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, secondo il quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che riceve la domanda:

- entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa;

- verificata la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni.

Affinché il trasferimento si perfezioni:

1. il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce (nel portale Accesso Unitario l'intervento da utilizzare è "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di farmacia - CESSAZIONE dell'attività e contestuale RINUNCIA ALLA TITOLARITA' della sede farmaceutica");
2. il Comune in cui è ubicata la farmacia rinunciata verifica che la farmacia sia effettivamente chiusa a partire dalla data di cessazione indicata dal titolare nella rinuncia e comunica l'esito della verifica all'indirizzo PEC del Comune in cui il farmacista si trasferisce.

La rinuncia di cui al precedente punto 1 non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento. Nel caso del trasferimento di farmacie soprannumerarie, la decadenza non si perfeziona a seguito di rinuncia, a decorrere dalla data di chiusura della farmacia comunicata nella rinuncia, ma è sottoposta a condizione risolutiva: nel caso in cui il trasferimento non andasse a buon fine, infatti, la rinuncia cessa di avere efficacia e, pertanto, il farmacista partecipante alla procedura di trasferimento mantiene la titolarità originaria.

Successivamente alla rinuncia, il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce, avendo cura di concordare i tempi in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di chiusura della sede rinunciata.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previo ricevimento della comunicazione dell'avvenuta chiusura della farmacia, da parte del Comune dal quale il farmacista si trasferisce.

In applicazione della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia.

## **Controlli**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

## **Informazioni**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Sangiorgi, responsabile dell'Area governo del farmaco e dei dispositivi medici della Regione Emilia-Romagna.

Eventuali informazioni inerenti la presentazione della domanda possono essere reperite presso l'Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici all'indirizzo mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)

## **Allegati al presente avviso**

- Elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento
- Elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie individuati per l'anno 2023 (allegato C determina n. 4355 del 01/03/2023)
- Modulo per la domanda di trasferimento
- Informativa per il trattamento dei dati personali